



Liceo Statale Carlo Tenca - Milano

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI RESIDENTI A PIOLTELLO (MI) - ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CIG: Z652FF0A2B

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFW0WC

Tra

l'Istituzione Scolastica Liceo Statale Carlo Tenca – Bastioni di Porta Volta 16, Milano – Codice fiscale 80126370156, rappresentata dal Dirigente scolastico prof. Mauro Agostino Donato Zeni, nato a Milano (prov. MI) il 10/03/1962, domiciliato per effetto della sua carica in Milano, Bastioni di Porta Volta 16, che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse della Istituzione scolastica in virtù delle funzioni previste dalla Legge 59/1997 e dal D.Lgs. 161/2001 in materia di gestione delle risorse finanziarie e strumentali

e

la Società Cooperativa Co.esa Coop. Sociale a.r.l. (di seguito denominata Società contraente o Soggetto contraente), con sede legale in Via Ippodromo, 16 - 20151 Milano P. I. 12202950155, rappresentata dalla Sig.ra Patrizia Sordi nata a Milano il 08/02/1957 in qualità di rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Via Ippodromo, 16 - 20151 Milano

PREMESSO CHE

Regione Lombardia ha stabilito per anno scolastico 2020/2021 l'erogazione di € 4.284,00 per il servizio di assistenza educativa all'alunna D.L. S. residente nel Comune di Pioltello (MI) e frequentante il Liceo Statale Carlo Tenca di Milano;
considerato che l'istituto Tenca può avvalersi autonomamente di Enti/Società individuati tra gli Enti accreditati come già indicato dal Comune di Pioltello;
tenuto conto che la Società contraente, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell' art. 38, c. 3, del DPR 445/2000, ha confermato il mantenimento dei requisiti, presentati per l'iscrizione all'elenco unico dei soggetti accreditati.
Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopra indicati convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione del servizio di assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità residenti nel Comune di Pioltello frequentanti il Liceo Statale Carlo Tenca di Milano secondo i criteri e gli indirizzi previsti dalla vigente normativa ed in particolare dalla Legge 104/92 e dalla L.R. 31/80.

ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è valido per l'anno scolastico 2020/2021 con inizio 14 settembre 2020 e termine in corrispondenza con il termine delle attività didattiche.

ARTICOLO 3 - IMPORTO CONTRATTUALE

Così come stabilito dal Decreto Regione Lombardia 9263 – all. A del 2/6/2019, il valore economico per ogni ora di assistenza educativa riconosciuto da Regione Lombardia è di € 21,00 con IVA al 5% inclusa.

La Società contraente, presta servizio per n. 6 ore settimanali di assistenza educativa al costo orario € 20,00 + IVA al 5%, pari a € 21,00 da svolgersi a partire dal giorno 14/9/2020 e concludersi al termine delle attività didattiche, fino al valore dell'importo complessivo dei fondi stanziati dal Comune di Pioltello per l'anno scolastico 2020/21 pari ad € 4.284,00 IVA inclusa al 5%. (4.080,00 + 204,00 di IVA).

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI E LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Per "ora" di assistenza educativa si intendono 60 minuti non rilevando in alcun modo eventuali altre modularità di ore di lezione inferiore.

I residui di ore non effettuate (nel caso di moduli, intervalli scolastici, riduzione dell'unità oraria) devono essere recuperati senza altri oneri a carico dell'istituzione scolastica e senza determinare sforamenti del budget.

Saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte e autorizzate.

I pagamenti saranno effettuati direttamente dalla Direzione scolastica all'ente accreditato entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica.

La fattura dovrà essere accompagnata da documento (foglio presenza) che attesti il numero di ore mensili effettuate dall'operatore.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

- totale ore di assistenza svolte nel mese oggetto della liquidazione da parte degli educatori
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG indicato nel contratto ed estremi del conto corrente dedicato al pagamento della fattura;
- trattenuta 0,5% ai sensi dell'art. 30, c.5 bis, del D.Lgs 50/2016. Tali trattenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale;
- importo iva o estremi della normativa in caso di esenzione.

Vista la normativa vigente, il soggetto contraente è tenuto ad emettere fatture in modalità esclusivamente elettronica, avendo cura di indicare il codice I.P.S. – www.indicepa.gov.it – codice univoco della scuola.

ARTICOLO 5 - SEDE OPERATIVA

La Società contraente garantisce una sede operativa nel territorio cittadino, accessibile al pubblico, orientata a svolgere i compiti di informazione e comunicazione.

La sede è sita in via Ippodromo, 16 a Milano.

ARTICOLO 6 - PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO

La società contraente deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni ad esso inerenti, nonché la sostituzione del personale educatore in caso di assenza.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto da un adeguato numero di operatori rispetto all'utenza indicata, in piena e totale collaborazione con il personale docente presso la sede dell'istituzione scolastica.

Qualora per motivi di forza maggiore, ed in analogia con quanto occorso a causa dell'epidemia di COVID19, la scuola dovesse precedere ad impiegare la didattica a distanza, utilizzando strumenti informatici e la rete internet per consentire all'alunna di seguire le lezioni, sarà possibile, con le stesse modalità e con l'impiego delle medesime tecnologie, riprogrammare gli interventi educativi a favore dell'alunna assistita.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

La gestione dei servizi in oggetto viene resa con assunzione di rischio di impresa, nel rispetto dell'art. 1655 del Codice Civile.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Direzione scolastica o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della Società contraente.

La Società contraente è tenuta a dotarsi di apposita polizza assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso i terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio esonerando la Direzione scolastica da qualsiasi responsabilità.

La Società contraente si obbliga a sollevare la Direzione scolastica da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese sostenute a tal titolo dalla Direzione scolastica saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dalla stessa Società aggiudicataria.

L'ente accreditato è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'ente accreditato è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale e assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, c. 5 b, D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'attestazione di regolare esecuzione, ove i soggetti suddetti, non abbiano comunicato alla Direzione scolastica committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Società contraente deve versare, prima della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo del contratto, al netto di I.V.A, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fatte salve le maggiorazioni previste per legge e a garanzia dell'esatto adempimento dell'obblighi derivanti dal presente documento, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle spese che la Direzione scolastica dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'ente accreditato. Resta salvo per la Direzione scolastica l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'ente accreditato è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Direzione scolastica avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c. 7 (*garanzia provvisoria*) del Decreto Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..

ARTICOLO 10 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

E' anche vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzioni delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione della Direzione scolastica.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' fatto divieto alla società contraente di subappaltare il servizio o parte di esso.

In ogni caso di infrazione delle norme contrattuali commesse da subappaltatore occulto, unico responsabile verso la Direzione scolastica e verso terzi si intenderà l'ente accreditato avente contratto in essere con la Direzione scolastica.

ARTICOLO 12 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Società contraente deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dalla Direzione scolastica.

La Società contraente deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. La Società contraente deve, in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione scolastica, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. La Società contraente è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008. La Società contraente dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

ARTICOLO 13 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CHE COMPORTINO CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON MINORI.

La Società contraente dovrà presentare, **per ogni assunto dal 6 aprile 2014**, il certificato del casellario giudiziale che attesti l'insussistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

ARTICOLO 14 - RISPETTO NORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

La Società contraente è tenuta all'osservanza del Regolamento UE 679/2016, del D.Lgs n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personale, così come modificato dal Decreto Lgs 101/2018 indicando il responsabile della tutela dei dati personali. In particolare il personale del Soggetto contraente è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Di qualsiasi abuso sarà responsabile il Soggetto contraente.

ARTICOLO 15 - APPLICAZIONI CONTRATTUALI

il Soggetto contraente si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge e dagli accordi decentrati, per tutta la durata del contratto.

La Società contraente è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

La Direzione scolastica può procedere alla risoluzione del contratto ed all'esclusione dall'accreditamento nei confronti della Società contraente che non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 18 – Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e decadenza.

ARTICOLO 16 - CONTROLLI E VERIFICHE

Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione è facoltà della Direzione scolastica effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla società contraente alle prescrizioni contrattuali del presente documento.

ARTICOLO 17 - PENALITÀ

La Direzione scolastica, a tutela delle norme contenute nel contratto, si riserva di applicare le seguenti penalità:

- in caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al Soggetto contraente e da questo non giustificato il servizio non sia espletato, anche per un solo giorno, o non sia conforme da quanto previsto dal presente documento, verrà applicata una penale di € 70,00 (settanta) per ogni giorno di mancato servizio. L'interruzione non occasionale e non motivata del servizio può comportare la rescissione del contratto e la decadenza dall'elenco degli enti accreditati;

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (tramite raccomandata A/R - PEC) dell'inadempienza alla quale il Soggetto affidatario avrà la facoltà di prestare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

Se l'Ente accreditato sarà sottoposto al pagamento di n. 3 (tre) penali, si procederà alla rescissione del contratto.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del Soggetto accreditato derivanti dal contratto. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà soddisfatto mediante prelievo dalla cauzione, che dovrà, conseguentemente, essere integrata, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 del C.C., entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione al soggetto accreditato, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E DECADENZA

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale i seguenti casi:

- apertura di una procedura giudiziaria a carico del Soggetto accreditato
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del Soggetto accreditato
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente documento
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente in mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, mancata denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici
- inosservanza del D.P.R. 313/2002 - art. 25 bis
- interruzione non occasionale e non motivata del servizio
- subappalto totale o parziale del servizio
- violazione ripetuta delle norme sicurezza e prevenzione

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Direzione scolastica con lettera raccomandata/PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la Direzione scolastica intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sul soggetto accreditato a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, la Direzione scolastica potrà procedere alla revoca dell'esecuzione del servizio, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Il presente contratto, inoltre verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transizioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 c. 8 della Legge 13/8/2010 n. 136.

ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per gli effetti della Legge 136/2010, ai fini dell'assolvimento agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a questo contratto, la Società contraente dichiara l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi a questo contratto.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA AUTORIZZATORIA

Ogni qualvolta l'erogazione del servizio comporta delle variazioni rispetto a quanto previsto dal presente documento, o comunque prevede delle modifiche di rilievo, è fatto obbligo la Società contraente di informare preventivamente la Direzione scolastica che valuterà se concedere l'autorizzazione a procedere.

ARTICOLO 21 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico del Soggetto contraente.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto a IVA. Il presente contratto, scritto in carta libera, sarà registrato solo in caso d'uso.

ARTICOLO 22 - RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa riferimento al Codice Civile, alle disposizioni legislative vigenti in materia nonché ad ogni norma approvata dall'amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice previsto per legge.

Il presente contratto si compone di n. 5 (cinque) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 22/12/2020

Il Legale Rappresentante della
Cooperativa Co.esa Coop. Sociale a.r.l.
Patrizia Sordi

Il Dirigente Scolastico
prof. Mauro Agostino Donato Zeni